

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2690 di giovedì 01 settembre 2011

Regione Lombardia: Linee guida per l'utilizzo di scale nei cantieri

Approvate dalla Regione Lombardia le linee guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili. La sicurezza nell'uso di scale portatili per l'accesso agli scavi, pozzi o cunicoli e per le attività di rimozione impiantistica ed edile.

Milano, Il 17 agosto 2011 la Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, ha approvato con **Decreto n. 7738** un documento di indirizzo per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, le "**Linee Guida per l'utilizzo di Scale Portatili nei cantieri temporanei e mobili**".

Il documento - elaborato all'interno del Laboratorio regionale di approfondimento "Costruzioni" della Regione Lombardia e curato dal Gruppo di Lavoro "Lavori in quota" - è ritenuto dalla Regione uno strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2011-2013 per la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD022] ?#>

Le linee guida ? approvate dal gruppo di lavoro il 22 giugno 2010 e già presentate da PuntoSicuro ? sono ora corredate anche di una breve **check list** e di alcune utili **schede informative** per l'utilizzo in sicurezza delle scale portatili in diverse situazioni lavorative.

Vediamo, ad esempio, quanto indicato nel documento in relazione all'**utilizzo di scale portatili per l'accesso agli scavi, pozzi o cunicoli**.

In questo caso l'uso della scala è dovuto alla necessità di portarsi dalla quota di campagna alla quota inferiore dello scavo o viceversa. L'area di sbarco inferiore può assumere diverse configurazioni e dimensioni in funzione della natura del sito d'intervento e della tipologia e dimensione di scala utilizzata.

Riguardo alla possibilità, alla "liceità", di **utilizzo della scala** portatile bisogna verificare:

- "se nel POS è documentata la non possibilità ovvero controindicazione per motivi di sicurezza all'utilizzo di rampe, scale a gradini ricavate nella scarpata, scale a torre ecc.;
- se le condizioni di utilizzo non sono aggravate dal contesto di cantiere ovvero da eventuali rischi interferenti quali mezzi di movimentazione terra, allagamento, gas, presenza di elementi lesivi al piano (ferri, casseri ecc)";
- se è "consentito l'utilizzo della scala negli scavi con angolo di naturale declivio uguale o superiore a 60°".

Ricordando che la scala portatile deve essere utilizzata solo come mezzo di accesso, vengono anche indicate le **priorità nella scelta della tipologia di scala**:

- scala semplice di appoggio ad un solo tronco;
- scala semplice di appoggio a più tronchi.

Infine la scheda riporta una serie di **prescrizioni e divieti riferiti alla specifica circostanza di utilizzo della scala**:

- "è vietato utilizzare scale assemblate in cantiere o scale doppie;
- il luogo d'installazione della scala deve assicurare la condizione di sicurezza per l'operatore dai rischi di franamento/seppellimento;
- il piano di partenza e di arrivo della scala deve essere sgombro da eventuali materiali quali ferri di armatura ecc., e libero da interferenze per passaggio di mezzi o persone;

- vincolare o stabilizzare la scala mediante sistemi antiscivolo/antiribaltamento;
- per il primo accesso alla quota inferiore di scavo deve essere garantita l'assistenza in sommità di un altro operatore per poter garantire la stabilità della scala;
- deve essere garantita una base di appoggio stabile e piana dopo il primo posizionamento;
- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel rispetto delle portate massime dichiarate dal costruttore;
- la scala deve essere posizionata con un angolo compreso tra i 65° ed i 75° per le scale a pioli e tra i 60° ed i 70° per le scale a gradini;
- le scale utilizzate per dislivelli superiori a m 3 e aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste di sistemi tali da contenere la caduta entro il dislivello di un metro. Questa prescrizione vale anche per i pozzi o cunicoli in cui la parete opposta o laterale alla scala sia ad una distanza superiore a 60 cm;
- nei casi in cui la scarpata ha un'inclinazione con andamento parallelo a quello della scala si deve garantire ai pioli una distanza minima di 15 cm dalla parete;
- la scala o uno dei montanti deve sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (circa un metro) a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. Comunque l'ultimo piolo di sommità della scala deve trovarsi almeno alla quota di sbarco;
- l'area di sbarco inferiore dello scavo deve avere misura minima in ogni direzione di 60 cm;
- le scale non devono presentare segni di deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
- la zona di accesso superiore alla scala deve essere adeguatamente protetta per evitare la caduta nel vuoto;
- nei casi di pozzi, cunicoli o ambienti con rischi particolari deve essere prevista un'assistenza all'esterno per l'eventuale recupero di personale infortunato/privo di senso".

Riportiamo, in conclusione, alcune indicazioni tratte dalla scheda per l'**utilizzo di scale portatili per le attività di rimozione (strip out) impiantistica ed edile**.

In questa situazione lavorativa la scala è utilizzata "durante le opere di rimozione (strip out) di parti edili ed impiantistiche da svolgersi in quota (a titolo esemplificativo e non esaustivo tamponature, controsoffitti, dotazioni impiantistiche meccaniche, fluide, elettriche)".

Ricordando che la durata prevedibile della scala, usata come mezzo di accesso e stazionamento alla quota di lavoro, è relativa ad un tempo variabile tra 15 a 30 minuti per singolo posizionamento, vediamo le **prescrizioni e divieti riferiti alla specifica circostanza di utilizzo della scala**:

- se si opera ad altezza superiore a 2 m., utilizzare un dispositivo di posizionamento vincolato alla scala che mantenga la persona all'interno dei montanti;
- è vietato utilizzare le scale a pioli, ma solamente quelle a gradini;
- il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali quali ferri di armatura ecc., e libero da interferenza per passaggio di mezzi o persone;
- i luoghi di messa in posa delle scale in corrispondenza di zone di transito di persone e veicoli devono essere segnalati e protetti convenientemente (per es. con sbarramenti e cartelli d'avvertimento);
- deve essere garantita una base di appoggio stabile e piana;
- durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel rispetto della portata massima dichiarata dal costruttore;
- in caso di utilizzo di scala semplice di appoggio, questa deve essere posizionata con un angolo compreso tra i 60° ed i 70°, e vincolata alla base e alla sommità sui due montanti mediante sistemi antiscivolamento ed antiribaltamento;
- la scala non deve presentare segni di deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
- l'operatore deve raggiungere una posizione ergonomicamente corretta in funzione della operatività;
- durante la fase di fissaggio la scala deve essere trattenuta al piede;
- è vietato sporgersi lateralmente".

Regione Lombardia ? Direzione Generale Sanità, " Linee Guida per l'utilizzo di Scale Portatili nei cantieri temporanei e mobili" approvate il 17 agosto 2011 con Decreto n. 7738 (formato PDF, 860 kB).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it